



COMUNE DI CARRARA

Decorato di Medaglia d'Oro al Merito Civile

ORD. N 37/2024

DISCIPLINA DEGLI ORARI DI APERTURA E CHIUSURA DELLE ATTIVITA' DI SOMMINISTRAZIONE AL PUBBLICO DI ALIMENTI E BEVANDE E DEI CIRCOLI PRIVATI DI CUI AL D.P.R. 235/2001, NONCHE' DEGLI ESERCIZI ARTIGIANALI DI PRODUZIONE ALIMENTI CON ANNESSO UNTO VENDITA E DEGLI ESERCIZI COMMERCIALI COMPRESI NELL'AREA INDIVIDUATA DALLA DELIBERA DI G.C. N.422 del 27.12.2022 ;

LA SINDACA

RILEVATO che:

- in concomitanza con le festività estive ed in prossimità di alcuni luoghi nei quali si esercitano le attività di somministrazione al pubblico di alimenti e bevande ed esercizi assimilati, nonché degli esercizi commerciali, continuano a verificarsi assembramenti con conseguenti urla e schiamazzi;

• detta situazione ha assunto proporzioni particolarmente rilevanti nella fascia oraria serale e notturna, anche in considerazione del fatto che numerosi avventori acquistano per asporto bevande soffermandosi fuori dai locali pubblici per la loro consumazione;

• la frazione di Marina di Carrara è luogo caratterizzato da episodi sempre più frequenti e diffusi di disturbo alla quiete pubblica di cui sono protagonisti, in maniera sempre più considerevole, anche adolescenti; tali episodi interessano anche l'area di Carrara centro;

PRESO ATTO che con Deliberazione del Consiglio Comunale n. 52 del 04/07/2018 è stato approvato il nuovo Regolamento di Polizia Urbana, nel cui Titolo III sono disciplinate la convivenza civile, il decoro urbano e l'igiene pubblica;

CONSIDERATO che l'art. 26 del predetto Regolamento:

- al comma 1 dispone il divieto per chiunque di consumare bevande alcoliche in qualsiasi contenitore, ovvero consumare qualsiasi tipo di bevanda in contenitori di vetro tutti i giorni dalle ore 22.00 alle ore 06.00 del giorno successivo su aree pubbliche o private soggette a pubblico passaggio, escluse le superfici di somministrazione autorizzate di cui all'Art. 41 della Legge Regione Toscana n. 28 del 07/02/2005 (ora L.R. 62/2018);

- al successivo comma 2 stabilisce che il periodo e le aree poste all'interno del territorio comunale in cui vige tale divieto sono individuate con deliberazione della Giunta Comunale;

RICHIAMATA la delibera di G.C. n.422 del 27.12.2022 con la quale, ai fini di quanto previsto dall'art. 26 del citato regolamento comunale ed a conferma di quanto disposto con le precedenti delibere di Giunta Comunale n. 130 del 11.06.2020 e n.1 del 11 gennaio 2022 è stata perimetrata, come segue, l'area di Marina di Carrara: da Via Covetta - Via A. Pucciarelli - Viale D.Zaccagna - Viale delle Pinete fino a confine con Massa - Viale G. da Verrazzano - Viale C. Colombo - Via

Rinchiosa - Largo Marinai d'Italia - Viale A. Vespucci compresa zona degli stabilimenti balneari - Via C. Fabbrocotti fino al confine con Sarzana- Via Comano - Via Bassagrande - Via del Parmignola - Via Cà Marchetti - Viale G. Galilei;

DATO ATTO che con il medesimo provvedimento è stata perimetrata l'area del centro storico di Carrara come segue:

da Via Don Minzoni - Via Erevan - Via Codena - Via M. Dell'Amico - Via P. Tacca – Via C. Fontana - Piazza Sacco e Vanzetti - Via Monterosso - Via del Cavatore - Via B. Conti - Via Colonnata – Via Carriona - Salita San Rocco – Viale Potrignano – Via Apuana - Via Carriona - Via del Commercio – Via C. Dickens – Via Elisa - Via San Martino - Corso F.lli Rosselli fino a Viale XX Settembre - Via Roma;

TENUTO CONTO che, come emerso da segnalazioni pervenute a questa Amministrazione e dagli articoli degli organi di informazione a vario mezzo, le aree del territorio comunale nelle quali si concentrano maggiormente i fenomeni di degrado e non rispetto delle regole della convivenza civile coincidono con le aree individuate dalla succitata delibera di Giunta;

VALUTATA, altresì, l'indagine sull'inquinamento acustico prodotto dalla cosiddetta "Movida" a Marina di Carrara tra le strade di Via Genova, Viale Colombo, Via Rinchiosa e Via Ingolstadt, trasmessa a questo Comune da A.R.P.A.T. con Prot. 75870 del 22/09/2023;

VISTO l'50 del T.U.E.L. 267/00, ed in particolare il comma 5 del medesimo articolo, laddove riconosce al Sindaco la potestà di intervenire, quale rappresentante della comunità locale ed in materia di orari di vendita, anche per asporto, e di somministrazione di bevande alcoliche e superalcoliche, nel caso in cui si prospetti l'urgente necessità di interventi volti a superare situazioni di grave incuria o degrado del territorio, dell'ambiente e del patrimonio culturale o di pregiudizio del decoro e della vivibilità urbana, con particolare riferimento alle esigenze di tutela della tranquillità e del riposo dei residenti;

DATO ATTO CHE la costante esposizione al rumore, in particolar modo durante le ore notturne, può determinare un'alterazione del benessere psico – fisico dei normali ritmi di vita che si riflettono sulla tranquillità personale dei residenti, incidendo sulle normali attività quotidiane e provocando uno stato di malessere psichico diffuso che, pur non sfociando in una vera e propria malattia provoca, tuttavia, ansia, irritazione, difficoltà a far fronte alle normali occupazioni;

RICHIAMATO quanto contenuto nel Patto per la sicurezza urbana e per la promozione e attuazione di un sistema di sicurezza partecipata, ed in particolare quanto previsto all'articolo 9 (attività di controllo sulle attività economiche e modelli di prevenzione amministrativa);

VALUTATI sussistenti i presupposti, a tutela del diritto alla quiete in orario notturno, per l'adozione di misure in materia di orario di apertura e chiusura degli esercizi pubblici di somministrazione;

VISTA la Legge Regionale Toscana 23 novembre n.62 e s.m.i "Codice del Commercio";

VALUTATO che l'adozione di un provvedimento volto a limitare gli orari di apertura oltre un certo orario dei locali di somministrazione e assimilati, nonché degli esercizi di vendita ricadenti nell'area sopra descritta sia strumento più idoneo allo scopo di prevenire incontrollabili fenomeni di assembramento e di disturbo alla quiete pubblica, e si ponga in una prospettiva di gradualità rispetto ai provvedimenti già adottati a seguito dell'approvazione del già citato Regolamento di Polizia Urbana;

RITENUTO quindi di intervenire provvedendo a limitare gli orari dei pubblici esercizi di somministrazione alimenti e bevande, applicabile anche ai circoli privati di cui al DPR 235/2001, nonché gli orari di apertura e chiusura anche degli esercizi che svolgono in prevalenza attività artigianale di preparazione alimentare con annesso punto vendita, come rosticceria, gelateria, yogurteria, pasticceria, pizzeria al taglio, gastronomia e similari;

RITENUTO altresì necessario intervenire anche in materia di orario di esercizi commerciali di vicinato e di media struttura presenti nelle aree di Marina di Carrara e Carrara centro sopra descritte, per i medesimi motivi;

RILEVATO CHE il presente provvedimento è adottato con validità circoscritta al periodo che va dal giorno 13 luglio 2024 al giorno 15 settembre 2024, nel quale si intende indispensabile intervenire per limitare le problematiche esposte e le relative conseguenze;

Tutto ciò premesso;

VISTO l'art. 50 del D.Lgs. 18 agosto 2000 n. 267;

VISTO il regolamento di Polizia Urbana approvato con delibera di Consiglio Comunale n.76 del 15/07/2019;

VISTO l'art.54 del D.Lgs. 267 del 18 agosto 2000 e s.m.i.;

VISTO l'art. 7 bis del D.Lgs. 267 del 18 agosto 2000 e .s.m.i.;

PRESO ATTO delle direttive del Comitato Provinciale per l'Ordine e Sicurezza Pubblica;

VISTA la preventiva comunicazione effettuata in data 12 Luglio 2024 all'Ufficio Territoriale di Governo Prefettura di Massa Carrara ai sensi dell'art. 54 del D.Lgs n.267 del 18 agosto 2000.

ORDINA

di stabilire la seguente disciplina degli orari di apertura e chiusura delle attività di somministrazione al pubblico di alimenti e bevande e degli esercizi di vicinato e media struttura di vendita come segue:

Art. 1 _ Campo di applicazione

Le disposizioni contenute nella presente ordinanza si applicano agli esercizi per la somministrazione al pubblico di alimenti e bevande ed ai circoli privati di cui al D.P.R. 235/2001, nonché agli esercizi artigianali di produzione alimenti con annesso punto vendita, come gelateria, yogurteria, pasticceria, pizza da taglio ed asporto, nonché agli esercizi di vicinato e medie strutture di vendita ricadenti nelle seguenti aree:

-Marina di Carrara: delimitata da Via Covetta - Via A. Pucciarelli - Viale D.Zaccagna - Viale delle Pinete fino a confine con Massa - Viale G. da Verrazzano - Viale C. Colombo - Via Rinchiosa - Largo Marinai d'Italia - Viale A. Vespucci compresa zona degli stabilimenti balneari - Via C. Fabbricotti fino al confine con Sarzana - Via Comano - Via Bassagrande - Via del Parmignola - Via Cà Marchetti -Via Pontremoli - Viale G. Galilei ;

-Centro storico di Carrara: delimitata da Via Don Minzoni - Via Erevan - Via Codena - Via M. Dell'Amico - Via P. Tacca - Via C. Fontana - Piazza Sacco e Vanzetti - Via Monterosso - Via del Cavatore - Via B. Conti - Via Colonnata - Via Carriona - Salita San Rocco - Viale Potrignano - Via

Apuana - Via Carriona - Via del Commercio – Via C. Dickens – Via Elisa - Via San Martino - Corso F.lli Rosselli fino a Viale XX Settembre - Via Roma;

Art. 2 _ Orari minimi e massimi di apertura e di chiusura

A partire dal giorno 13 luglio 2024 fino al giorno 15 settembre 2024 (compresi) gli esercenti ricadenti nelle aree sono liberi di determinare l'orario di apertura e chiusura del proprio esercizio all'interno delle seguenti fasce orarie:

1) per gli esercizi che effettuano la somministrazione al pubblico di alimenti e bevande, ed ai circoli privati di cui al D.P.R. 235/2001, nonché agli esercizi artigianali di preparazione alimentare con annesso punto vendita come, a titolo esemplificativo, gelateria, yogurteria, pasticceria, pizza da taglio ed asporto :

dalle ore 5,00 alle ore 02,00.

2) per gli esercizi di vicinato e media struttura di vendita:

dalle ore 07,00 alle ore 24,00.

Tale limitazione vale anche per la vendita da asporto.

Art. 3 – Riduzione orari

Per comprovate ragioni di pubblico interesse e di salvaguardia dell'inquinamento acustico ed ambientale, nonché per il rispetto della quiete pubblica ed il riposo delle persone, il Sindaco può disporre ulteriori riduzione degli orari, anche per singoli esercizi e determinate attività.

Art. 4 – Sanzioni

Fatto salvo il configurarsi di altre fattispecie di illecito penale e/o amministrativo, l'accertamento delle violazioni a quanto previsto nella presente ordinanza comporta, a carico dei trasgressori e secondo il disposto dell'articolo 7 bis commi 1 e 1 bis del D.Lgs n° 267 del 18/08/2000.

All'atto della contestazione, i trasgressori sono tenuti a cessare immediatamente il comportamento in violazione della presente Ordinanza, nonché a rimuovere con immediatezza tutti gli elementi che concorrano a causare l'illecito.

Gli Agenti e gli Ufficiali di Polizia Giudiziaria sono incaricati dell'attuazione della presente Ordinanza, provvedendo anche ad intimare ai trasgressori l'immediata cessazione dell'illecito.

DISPONE

che questa ordinanza venga:

- pubblicata all'Albo Pretorio e sul sito istituzionale del comune di Carrara
- resa nota a mezzo della stampa locale
- trasmessa a tutte le Forze di Polizia dello Stato e alla Polizia Municipale, per il controllo sull'osservanza del provvedimento

Carrara, data della sottoscrizione digitale

LA VICESINDACA
Roberta Crudeli

Documento firmato digitalmente ai sensi e per gli effetti degli artt. 21, 23, 23bis, 23ter del D.Lgs 82/2005 e s.m.i. –
Codice dell'Amministrazione

Piazza 2 Giugno 1, 54033 Carrara
Tel. 0585 641251
E-mail: sindaco@comune.carrara.ms.it